



GRUPPO CONSILIARE VERDI
REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

INTERROGAZIONE

88

27/07/2010

Al Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione urgente a risposta scritta

Oggetto: Sospensione immediata per illegittimità riscontrate nella deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio.

Il sottoscritto Angelo Bonelli Capogruppo dei Verdi

Premesso che:

Il Parco Naturale di Veio è stato istituito con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette", (articolo 44).

Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha adottato il Piano di Assetto, e nella stessa delibera è stato dato *mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009*, infatti nei successivi 20 giorni è stato poi "adeguato" ed integrato sia nelle Norme Tecniche di Attuazione che negli elaborati grafici dal Direttore senza ratifica del Consiglio Direttivo.

Nelle premesse della delibera di adozione si evince che il 9.12.2009 sono state effettuate 2 distinte votazioni preliminari riguardo a: "inserimento di aree agricole non di pregio in zona D" e "inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5.

Si desume altresì che con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e l'elaborato A3 (relativo alle "Norme tecniche attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che proprio con tale delibera è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>;

Nei successivi 20 giorni il Direttore che il 9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla ... deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano secondo dei criteri ad oggi sconosciuti ed ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione introducendovi il comma 8.5 dell'art. 28, riguardante la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove è possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali nell'ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5 (come previsto nella deliberazione n. 32/09), il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto 1) delle sottozone D3, con un



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

chiaro doppiopione e con una evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

Il Direttore ha inoltre provveduto a modificare tutti gli elaborati grafici adottati il 9.12.2009 trasformando in sottozona D/5 un certo numero di sottozona D/3, in base a “scelte” fatte secondo criteri che restano non dichiarati e risultano comunque non dettati dal Consiglio Direttivo nella delibera di adozione.

Sotto l’aspetto giuridico va peraltro messo in evidenza che le Norme e gli elaborati grafici sono stati successivamente modificati dal Direttore senza un contestuale atto di annullamento da parte del Consiglio Direttivo di quelli corrispondenti fatti oggetto di modifica, per introdurre le nuove sottozona D5 (come quanto meno le Norme Tecniche di Attuazione e le Tavole di zonizzazione): ne deriva che da un punto di vista giuridico in questo momento sarebbero pienamente vigenti anche le Norme e gli elaborati grafici così come adottati il 9.12.2009, in quanto a tutt’oggi non annullati da nessun atto successivo.

Premesso che:

Indipendentemente dal suddetto procedimento, il Piano di Assetto presenta molteplici vizi di legittimità, tra cui in particolare:

- **la palese violazione dei minimi livelli di tutela imposti dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) n. 15/7 e n. 4 e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);**
- **la violazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) specie nella mancata redazione del Rapporto Ambientale contestualmente alla redazione del Piano di Assetto.**

Premesso che:

Riguardo alla violazione soprattutto delle prescrizioni di inedificabilità imposte da PTP e PTPR, risulta dalla stessa delibera di adozione che è stata riconosciuta ed approvata a maggioranza semplice di 3 voti (su un totale di 7 prescritto per legge) la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>> che in base al dispositivo della medesima delibera sono poi da <<trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo>>.

Non risulta invece che la *separata nota* sia stata a tutt’oggi approvata dal Consiglio Direttivo e trasmessa all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio.

Allo stesso riguardo va rilevata l’estrema contraddittorietà del comma 10 dell’articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, che è relativo alla “Configurazione e disciplina generale” e che testualmente dispone che <<per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva>>: oltre a non considerare che esistono tanto i PTP n. 4 e n. 15/7 quanto il PTPR, la norma parla in modo paradossale di “non coerenza” di detti strumenti, quasi a significare che ad essere sovraordinate siano le destinazioni scelte del Piano di Assetto sui PTP/PTPR e non l’esatto contrario, per cui la norma più restrittiva da applicare non sarebbe quella imposta dai PTP e/o dal PTPR ma quella del Piano di Assetto.

Si coglie l’occasione per rilevare come secondo il 4° comma dell’art. 18 delle Norme <<il piano dispone l’attuazione degli interventi così come individuati nelle schede progetto ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zone C e D>>: in modo del



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

tutto incoerente le Norme abdicano alla loro valenza prescrittiva e si esautorano di fatto, perché delegano a delle semplici schede progetto di carattere prevalentemente descrittivo il “potere” di derogare non solo a sottozona del tipo D/3 e D/5 (magari già in difformità da PTP e/o PTPR), ma anche alle zone “C” dove ai sensi del punto 3) della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi.

Considerato che:

L’Associazione Verdi Ambiente e Società VAS, Circolo Territoriale di Roma, con nota prot. n. 1 del 1 febbraio 2010 ha chiesto all’Ente Parco di Veio (la nota è stata inviata per conoscenza anche alla Direzione Ambiente della Regione Lazio) l’annullamento in autotutela della delibera di adozione di cui all’oggetto e di tutti gli atti connessi per diverse disposizioni illegittime, in particolare le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozone D3 e D5.

Considerato che:

Nella proposta di piano di assetto redatta e consegnata dalla S.r.l. “Cles” nel 2003, per i 5 “Parchi Territoriali” era stato previsto un indice di fabbricabilità territoriale di 10 mc ad ettaro (5° comma dell’art. 20 delle Norme), localizzabile solo nelle zone D.

Invece, in tutte le 5 schede progetto relative ai “Parchi territoriali”, allegate alle “Norme Tecniche Attuative” del Piano di Assetto adottato il 9.12.2009, le “prescrizioni” stabiliscono che complessivamente, è consentita l’edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto;

Il “Parco Territoriale di Veio e dell’Inviolatella” ricomprende al suo interno l’intero comprensorio a nord dell’antica città di Veio che il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela integrale di inedificabilità assoluta, dove invece il Piano di Assetto consente di costruire tanto nelle sottozone C1 quanto nelle sottozone D3.

Visto che:

Il Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, in modo del tutto contraddittorio ha tenuto conto della compensazione urbanistica di “Borghetto S. Carlo”, peraltro non ancora perfezionata con la cessione gratuita delle aree al Comune di Roma, attestando la perimetrazione definitiva sulla via Cassia, mentre invece ha confermato per “Volusia” la perimetrazione provvisoria come perimetrazione definitiva, benché fosse avvenuta la completa cessione delle aree al Comune.

Rilevato che:

In base a questa esclusione, del tutto immotivata ed incoerente, a circa 2 mesi di distanza dalla adozione del Piano di Assetto, il Comune di Roma ha rilasciato il permesso di costruire n. 78 del 18 febbraio 2010 per la realizzazione di un edificio residenziale in via Casalattico n. 40 su un’area di mq. 5.180 che è esterna alla perimetrazione definitiva scelta, ma che per 2/3 circa il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela orientata con divieto di edificabilità.



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

Considerato che:

L'originario Consiglio del Parco di 7 membri ha adottato il Piano con il numero minimo per la validità della seduta di 4 consiglieri perché due consiglieri "incompatibili con l'adozione" hanno dichiarato il loro status solo il 5/11 u.s., dopo aver partecipato a tutta la fase di indirizzo e di elaborazione del Piano>>.

Dal confronto con la delibera di adozione del piano di Assetto pubblicata sul sito, che riporta gli assenti alla seduta del Consiglio Direttivo del 9.12.2009, si deduce che in data 5 novembre 2009 a dichiarare di essere in conflitto di interessi (e di non poter quindi votare l'adozione del Piano di Assetto) sono stati i consiglieri Tullio Cardarelli (in rappresentanza della Comunità del Parco) e Filippo Gasparri.

Considerato che:

Nove giorni prima della adozione del Piano di Assetto erano stati rilevati <<aspetti di incongruità sia con le direttive date dal Consiglio Direttivo a verbale sia con i Piani sovraordinati>>, che altri non possono essere che i PTP ed il PTPR.

Dal confronto con il preambolo della delibera di adozione, in cui si riconosce la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità (inedificabilità) previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>, in contrasto con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 che ha sancito la cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, ed in violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Considerato che:

Nei giorni precedenti l'adozione del piano è stato riproposto il progetto di un "Parco Tematico del Cinema e della Televisione" del Centro di Produzione Videa, all'interno del Parco di Veio.

Secondo un nota del Comune del 2004 il Centro di Produzione "Videa" è proprietario di circa 40 ettari a ridosso della sponda destra del Fosso della Torraccia, dei quali sono utilizzati solo i 7 su cui è stato realizzato lo stabilimento cinematografico dopo che il P.R.G. di Roma del 1965 aveva destinato il comprensorio a sottozona L/1 (attività industriali grandi e medie), comunque non interamente rispettata: vi sono state infatti realizzate costruzioni abusive per mq. 2.799.00, che hanno ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria n. 207326 e n. 207328 del 14.12.1999.

Sempre secondo la nota del Comune, vi sono stati realizzati 60.000 mc. in tutto.

Dopo il vincolo automatico imposto dalla cosiddetta "legge Galasso" n. 431/1985 su entrambe le sponde del Fosso della Torraccia, il P.T.P. n. 15/7 (adottato nel 1987 e definitivamente approvato con la legge regionale n. 24/1998) ha destinato a zona di tutela integrale l'intero fondovalle del fosso vietando "la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari" e prescrivendo il preciso obbligo non solo "di destinare queste aree a Riserva Integrale e/o Orientata", ma di demolire i "manufatti di tipo industriale ed artigianale (capannoni ed altro)".

Anche in considerazione dei vincoli "Galasso" vigenti sull'area e delle prescrizioni del P.T.P. n. 15/7, la cosiddetta "Variante di Salvaguardia" adottata dal Consiglio Comunale a luglio del 1991 ha cambiato la destinazione urbanistica della sottozona L1, assegnando all'area la destinazione a zona agricola H, sottozona H/3, con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq su un lotto minimo di 5 ettari.

Avverso la "Variante di Salvaguardia" è stato presentato ricorso alla Sezione I del T.A.R. del Lazio, che con decisione n. 1946/94 del 22.6.1994, pubblicata il 12.12.1994, ha accolto l'istanza: ma il Comune di Roma ha a sua volta fatto ricorso al Sezione IV del Consiglio di Stato che con



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

decisione n. 6401 dell'8.6.2004 ha accolto l'appello ed annullato la sentenza del TAR del Lazio, condannando la S.p.A. "Centro di Produzione Videa" e la S.r.l. "Cristaldi Film" a rifondere le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.

Il "Piano delle Certezze" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 92 del 28.5.1997 (poi approvato nel 2002) ha destinato l'area in questione alla nuova sottozona agricola H2, con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq su un lotto minimo di 10 ettari.

Alla fine del 1997 è stato istituito il parco regionale di Veio secondo una perimetrazione provvisoria dentro cui ricade il Centro di Produzione "Videa", che nel 2000 ha chiesto all'Ente Parco di Veio la conferma della destinazione L1 produttiva cinematografica per consentire "di ampliare le proprie strutture ai fini di raggiungere le naturali dimensioni richieste dal particolare tipo di attività produttiva esercitata".

A dicembre del 2003 la Giunta Regionale ha approvato uno schema di protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ente Parco di Veio e Regione Lazio proposto dall'allora Assessore all'Urbanistica Roberto Morassut per la realizzazione, nell'area in questione, di un "Parco tematico sulla storia del cinema e della televisione" con annesso centro didattico e centro multimediale.

Anche a seguito dei gravi vizi di legittimità rilevati più volte dell'associazione V.A.S., è stata accantonata la realizzazione del Parco Tematico del Centro di Produzione Videa.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato nel 2007 registra l'avvenuta compromissione dell'area che destina pertanto a "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", ma registra anche che ricade all'interno della fascia di rispetto del Fosso della Torraccia.

La "proposta" preliminare del Piano di Assetto del Parco di Veio consegnata il 30/1/2003 dalla S.r.l. "Cles" considerava la suddetta attività del tutto incompatibile con le finalità del Parco di Veio e ne proponeva la delocalizzazione in altro luogo al di fuori dell'area naturale protetta.

Non tenendo in alcun conto le prescrizioni di inedificabilità del P.T.P. n. 15/7 che era obbligato a rispettare (specie dopo che è stato sancito dalla stessa Corte Costituzionale), il Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, destina il comprensorio compromesso dall'edificazione abusiva a sottozona D3, dove è consentita l'edificabilità anche per permettere "lo sviluppo di strutture e servizi ... volte ... al miglioramento dell'offerta dei servizi": per conferire all'area tale destinazione, appare evidente che non è stata tenuta in alcun conto la proposta consegnata nel 2003 dalla S.r.l. "Cles", che come detto prevedeva la delocalizzazione dei manufatti.

Grazie anche a questa destinazione (come sopra illustrato non consentita dalle norme), lo scorso 1 giugno il Centro di Produzione "Videa" ha presentato un progetto che riprende di fatto il "Parco Tematico" accantonato ormai 6 anni fa e prevede la costruzione di 6 nuovi edifici su ben 60 ettari.

Se da un lato è del tutto comprensibile una iniziativa del genere da parte di una società privata, che deve giustamente curare i propri interessi economici, dall'altro lato stupisce fortemente che il Consiglio del Municipio di Roma XX il 3 maggio scorso abbia approvato un Ordine del Giorno per "dare il via concretamente all'iter di realizzazione" di un progetto in violazione di vincoli di inedificabilità assoluta che soprattutto ogni amministrazione pubblica è tenuta a conoscere.

Considerato che

Come ulteriore vizio di legittimità va rilevata anche la mancata acquisizione del preventivo ed obbligatorio parere della Comunità del Parco, che in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo, chiedendo espressamente <<al Consiglio dell'Ente Parco di procedere con l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 32 del 09.12.2009, per consentire di riesaminare in maniera condivisa e approfondita il Piano>>.



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

Considerato che

Risulta che il Direttore dell'Ente Parco di Veio, abbia trasmesso all'Assessorato all'Ambiente soltanto la delibera di adozione n. 32 del 9.12.2009 e non anche gli elaborati del Piano di Assetto, che parimenti non risultano trasmessi all'Assessorato all'Urbanistica, come di competenza, quanto meno fino a tutto il 29 marzo scorso.

Alla nota dell'Associazione VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 ha dato seguito infatti la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale che con nota prot. n. 52326 del 29.3.2010 (trasmessa all'Ente Parco di Veio ed alla Direzione Regionale Ambiente) ha fatto sapere che <<il richiamato provvedimento dell'Ente Parco non è stato ancora formalizzato alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto, non è possibile allo stato degli atti formulare in proposito alcuna osservazione>>, precisando alla fine che <<si ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dei profili di presunta illegittimità evidenziati dall'Associazione VAS, al fine di consentire ogni valutazione di competenza, in vista dell'adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela>>.

Considerato che

In data 22 aprile 2010 anche il Comitato Promotore del Parco di Veio ed il Comitato Cittadino XX Municipio hanno chiesto formalmente all'Ente Parco che <<il Piano d'assetto sia subito revocato>> chiamando contestualmente l'attuale Presidente della Regione Lazio, On. Renata Polverini, <<ad esercitare il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 18 della legge regionale 29/97 e, ove ne ricorrano gli estremi, a dichiarare l'illegittimità della delibera di adozione del Piano d'assetto>>.

Ad ulteriore dimostrazione viene il mancato rispetto del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con cui è stata di fatto impedita la partecipazione a monte del procedimento non solo dei cittadini e delle associazioni, ma anche della stessa Comunità del Parco, è utile richiamare i seguenti riferimenti normativi:

5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006: <<La proposta di piano (e non quindi il Piano di Assetto adottato, ndr.)... è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio (ndr.).

1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente (cioè l'Ente Parco di Veio, ndr.) cura la pubblicazione ... nel Bollettino Ufficiale della regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica>>.

2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>.

3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano ... e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi>>.

4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani ..., sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto>>.



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

Considerato che

Per evitare duplicazioni nel rispetto anche della legge regionale n. 29/1997, contestualmente alla pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto (per 60 giorni) l’Ente Parco di Veio avrebbe potuto chiedere alla Comunità del Parco di esprimere il parere di sua competenza sulla proposta di Piano consentendo così al Consiglio Direttivo di coordinare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini interessati nell’ambito del procedimento di VAS con le controdeduzioni alle osservazioni fatte dalla Comunità del Parco con il parere espresso ai sensi della lettera b) del 3° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997, ma ciò non è stato fatto.

L’ipotesi di lavoro elaborata dalla Regione Lazio e data come “istruzione” anche all’Ente prevedeva sì l’adozione del Piano di Assetto, ma assieme al Rapporto Ambientale” e ad una sua sintesi non tecnica, che non figurano affatto invece nella delibera di adozione, dove si parla peraltro solo del “Rapporto Preliminare Ambientale”, comunque nemmeno adottato contestualmente al Piano di Assetto, per cui non si può dire che l’Ente Parco abbia seguito *<<pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione>>*.

A tal riguardo si mette in evidenza che il 3° comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce in modo inequivoco che *<<Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>*.

Il successivo 4° comma dispone che *<<nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano ... proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano ...stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma>>*.

Riguardo alla VAS, si ribadisce anche che nel dispositivo della delibera n. 32/2009 si subordina da un lato l’invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto *<<alla conclusione dell'iter preliminare di consultazione nell'ambito della VAS già avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto Ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>*, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall’art. 14, che obbliga però alla pubblicazione della “proposta” del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall’altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire *<<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>*, quando con la delibera n. 32/2009 non è stato adottato nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale: per di più sul sito web ufficiale dell’Ente si cita solo il procedimento di pubblicazione per 40 giorni e non anche quello di pubblicazione per 60 giorni ai fini della VAS.

Al riguardo si evidenzia che l’art. 12 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 prescrive una verifica di assoggettabilità a VAS per una serie di tipi non meglio precisati di piani e programmi, che ai sensi del 4° comma si deve concludere con un *“provvedimento di verifica”* con cui l’Autorità Competente - al termine della consultazioni preliminari effettuate ai sensi del 1° comma del successivo art. 13 (cosiddetta *“fase di scoping”*) - assoggetta o esclude il piano o il programma dalla VAS.

Dalla delibera di adozione pubblicata sul sito dell’Ente Parco di Veio risulta che in data 6 agosto 2009 l’Ente Parco di Veio (quale Autorità Procedente/ Proponente) ha presentato alla Autorità Competente per legge, vale a dire all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, l’istanza di sottoposizione del Piano di Assetto a



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

Valutazione Ambientale Strategica unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006.

Ne deriva che sono da considerare ormai abbondantemente scaduti i 90 giorni di tempo entro cui la verifica di assoggettabilità doveva concludersi con un apposito provvedimento finale di verifica (documento finale di *scoping*), che in base alle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla deliberazione della Giunta n. 169 del 5 marzo 2010 <<dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)>>: non risulta però che il provvedimento finale di *scoping* sia stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente Parco di Veio né dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio né dell'Ente Parco di Veio), come prescritto dalle suddette disposizioni operative. Non risulta neanche pubblicato il documento conclusivo di *scoping*.

Dal dispositivo della delibera del 9.12.2009 risulta invece la dichiarata intenzione di arrivare <<*successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale*>>, dopo cioè la avvenuta adozione del Piano di Assetto, in totale difformità non solo da quanto prescrivono chiaramente i 5 commi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006, sopra riportati, ma anche e soprattutto dalle stesse indicazioni fornite dalla Regione Lazio, sia prima a livello informale che poi a livello di Circolari e “disposizioni operative”.

Con nota infatti dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 sono state impartite a tutti di Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio una serie di “precisazioni” riguardo alla “attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali”: ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota prot. n. 3 del 5.2.2010 di VAS che ne richiedeva il rispetto, la Circolare ribadisce una “pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall'art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell'Ente di Gestione, a seguito dell'adozione del Piano”.

Indipendentemente dalla disposizione illecita di pubblicare il Piano di Assetto già adottato, invece di una sua “proposta”, la Circolare lascia però chiaramente intendere che la “adozione” va comunque fatta contestualmente al Rapporto Ambientale che ne deve accompagnare la redazione, nel pieno rispetto del 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, ribadito anche nelle “disposizioni operative” allegate alla delibera di Giunta n. 169 del 5.3.2010 al paragrafo 2.4.3. (“Redazione del Rapporto Ambientale”).

Il paragrafo 4 delle suddette “disposizioni operative”, che è relativo alla “Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani/Programmi”, alla lettera b) dispone la <<pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito della adozione del Piano/Programma>>.

Ne deriva, comunque sia, che il Rapporto Ambientale non può essere redatto nella maniera più assoluta successivamente alla adozione del Piano di Assetto, di cui sono state operate ormai scelte definitive di cui spettava invece proprio al Rapporto Ambientale valutare *a priori* la portata e l'impatto sul territorio: una valutazione fatta invece *a posteriori* con una operazione del genere costituirebbe una “veste” di comodo che si vuol dare al Piano di Assetto per confermarne le scelte adottate in modo del tutto viziato, che lascerebbe il forte sospetto di voler “legittimare” le cubature concesse in totale difformità dai PTP e dal PTPR.



GRUPPO CONSILIARE VERDI REGIONE LAZIO



Il Capogruppo

Sarebbe ancor più viziata di legittimità una eventuale approvazione di un Rapporto Ambientale redatto **dopo** l'adozione del Piano di Assetto, che avvenisse eventualmente anche con il voto dei consiglieri Luigi Cardarelli e Filippo Gasparri, che hanno dichiarato il loro conflitto di interessi e che di conseguenza non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del medesimo Piano: se infatti ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>> ed i suddetti consiglieri non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, a maggior ragione non possono e non debbono partecipare alla votazione riguardante il Rapporto Ambientale.

Considerato altresì:

La Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 viene effettuata per tutti i piani e i programmi o loro modifiche che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 11 (Modalità di svolgimento) prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

La Corte di giustizia più volte ha affermato che il principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte gli Organi dello Stato membro, comprese le autorità amministrative e includendo in esse anche gli enti territoriali, di dare pieno effetto alla norma comunitaria, (Cfr. ex multis: Corte di Giustizia Comunità Europee, 28 giugno 2001, causa C-118/00, Larys, punto 52; - CGCE, 9 settembre 2003, causa C-198/01, Consorzio Industrie, punto 49; - CGCE, 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola; CGCE, 4 dicembre 1997, Cause riunite C-258/96 e C-253/96, Kampelmann, specie punto 46; - CGCE, 12 giugno 2005, Cause riunite C-453/03; C-11/04, C-12/04 e C-194/04, Fratelli Martini e Cargill, specie punto 101);

La Regione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto assicura l'attuazione dell'ordinamento comunitario;

Considerato inoltre che :

<<la tutela del paesaggio è compito della Repubblica e quindi in primo luogo dello Stato>> (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378), che ben può delegare le relative funzioni amministrative alle Regioni (Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239);

<<le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo»>> (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);

<<la tutela del paesaggio va intesa nel senso lato della tutela ecologica>> (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell'ambiente» (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha «una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali», ed è «basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana» (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391);



**GRUPPO CONSILIARE VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

<<l'imposizione in concreto del vincolo paesistico contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio>> (Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 345) e ne evita le alterazioni (Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 355), in sintesi, l'art. 9 della Costituzione «tutela il paesaggio-ambiente, come espressione di principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana» (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1° aprile 1998, n. 85).

Rilevato che:

La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 22 marzo 2010 concernente la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi), ha ribadito: "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 180 del 2008).

**Interroga il Presidente della Giunta regionale,
l'Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile e
l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

Per sapere:

- ✓ se intendano sospendere immediatamente la deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio e gli atti successivi ad essa connessi, al fine di:
 - 1) modificare le sottozone edificabili (D3 e D5) e renderle conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;
 - 2) sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale (procedura VAS);
 - 3) pubblicare il Piano di Assetto così modificato contestualmente al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell'ambito della procedura di VAS;
 - 4) richiedere contemporaneamente alla pubblicazione il parere della Comunità del Parco sulla Piano così modificato;
 - 5) controdedurre (con il supporto dell'Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione il Piano così modificato in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;
 - 6) adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;
 - 7) pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.

Angelo Bonelli